

STATUTO

SOLUTION SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA ALBEGNA 3

Numero REA: PE - 429790

Codice fiscale: 02404420685

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 13347/8508

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1°) (Costituzione e denominazione)

È costituita una società cooperativa con la denominazione "Solution Service Società Cooperativa Sociale".

La società ha sede in Pescara (PE).

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potrà essere variata la sede sociale all'interno dello stesso Comune, potranno essere istituire filiali, rappresentanze ed agenzie in altre città dello Stato e all'Esterio.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c. si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le cooperative sociali sono enti del Terzo settore purché iscritte nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

ART. 2°) (Durata)

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3°) (Scopo mutualistico)

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di terzi gli obiettivi di cui sopra.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente per altri lavoratori, instaurando con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata, non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La società è retta secondo i principi della mutualità ancorché non prevalente, ai sensi di legge.

ART. 4°) (Oggetto Sociale)

La società nel perseguimento dello scopo mutualistico potrà svolgere le seguenti attività:

a) gestione di servizi socio - sanitari ed educativi (c.d. cooperative di "tipo A");

b) qualsiasi tipo di attività d'impresa ("agricola, industriale, commerciale o di servizi"), compreso quello di cui alla lettera precedente, purché finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (c.d cooperative sociali di "tipo B").

In relazione a ciò la cooperativa può svolgere le seguenti attività:

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rientranti nelle previsioni dell'art. 1 Legge n. 381/1991 lettera a). 2;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- l'organizzazione di servizi ospedalieri: ospedali e case di cura generici e specialistici; ospedali e case di cura per lunga degenza. Servizi degli studi medici specialistici e poliambulatori. Attività dei centri di radioterapia; dei centri di dialisi; di omeopatia e di agopuntura; di medicina estetica; degli studi odontoiatrici. Servizi di assistenza sanitaria; laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini; laboratori radiografici; laboratori di analisi cliniche;

laboratori di igiene e profilassi; attività paramediche indipendenti; fisioterapia. Servizi di ambulanza, degli ambulatori tricologici. Servizi di assistenza sociale residenziale: Strutture di assistenza infermieristica residenziale, per anziani, per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti; strutture di assistenza residenziale e non residenziale per anziani e disabili. Altre attività di assistenza sociale non residenziale; servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili; prestazione di servizi di supporto scolastico; prestazione di servizi familiari; prestazione di servizi educativi e di animazione;

- gestione di centri diurni per bambini, adolescenti e adulti. Erogazione di servizi domiciliari quali: preparazione di pasti; riordino della casa; lavaggio e riordino degli indumenti personali.
- fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione compreso catering per eventi. Gestione di mense e catering continuativo su base contrattuale. Organizzazione di eventi, convegni, fiere e cerimonie. Pubbliche relazioni e comunicazione. Attività di Bar e altri esercizi simili senza cucina; Ristoranti con somministrazione sia in sede fissa che ambulante, anche connesse alle aziende agricole.
- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; gelaterie e pasticcerie. Ristorazione su treni e navi.
- produzione di pasti e piatti pronti di qualsiasi genere e di qualsiasi prodotto alimentare anche dietetico (preparati, conditi, cucinati e confezionati). Commercio, lavorazione, conservazione, produzione, trattamento igienico per conto proprio o per conto di terzi, di qualsiasi prodotto alimentare ed in particolare di conserve, composte, condimenti, spezie, succhi di frutta, ortaggi, olio, prodotti lattiero caseari. Attività di imballaggio e confezionamento per conto proprio e di terzi, di generi alimentari e non alimentari.
- attività di noleggio di strutture ed attrezzature per eventi, manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio con o senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi, tovaglieria, macchine, attrezzature e beni materiali di qualsiasi genere con o senza operatore. Noleggio di beni per uso personale sia domestico che professionale di biancheria da tavola, da letto, da bagno, di articoli di vestiario e di qualsiasi altro bene in uso alla persona. La gestione di piccoli trasporti di persone e cose, in funzione di servizi socialmente utili, per conto di enti pubblici e privati con mezzi propri o conferiti in uso dai soci oppure di noleggio autovetture con o senza conducente.

Gestione di Alberghi e strutture simili, per vacanze e per brevi soggiorni; Villaggi turistici; ostelli della gioventù;

rifugi di montagna; colonie marine e montane; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole; attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. Gestione stabile o temporanea in proprio o per conto terzi di aziende agricole.

Gestione di strutture artistiche, di teatri, sale da concerto, di musei, di impianti sportivi, parchi di divertimento e parchi tematici nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi. Gestione di altre attività ricreative e di divertimento come discoteche, sale da ballo night-club e simili; gestione di stabilimenti balneari e termali.

Commercio in qualsiasi forma, sia all'ingrosso che al dettaglio, ambulante, per corrispondenza o attraverso internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta), per mezzo di distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.

Attività di servizi per edifici e paesaggio; servizi integrati di gestione agli edifici; pulizia generale di edifici; attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali; lavori di manutenzione e pulizie in generale per condomini ed enti pubblici e privati; manutenzioni di impianti tecnologici. Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne ed interne di edifici; attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie; servizi di disinfestazione; pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio; cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole. Attività di supporto alla produzione vegetale; Silvicoltura, e servizi di supporto alle attività forestali; lavorazioni agricole e attività agrituristiche.

- attività di sgombero, raccolta, trattamento, risanamento, gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti;

- attività di Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; Gestione di parcheggi e autorimesse; Movimentazione merci. Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci; trasporto di merci su strada; servizi di trasloco; servizi di facchinaggio. Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; - gestione e servizi integrati di supporto di uffici temporanei, uffici residence; Attività dei call center; organizzazione e spedizione di materiale propagandistico.

Per conseguire tali scopi la società può concorrere ad aste pubbliche o private, gare d'appalto, licitazioni private od altro.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali,

immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59/1992 e successive modificazioni.

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI E CAPITALE SOCIALE

ART. 5°) (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori, accettandone lo statuto, tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 1577/47 è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la società nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite diverse categorie di soci, tra i quali sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c. come richiamato dall'art. 4 L. 59/92 nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

ART. 6°) (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli amministratori domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) L'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7°) (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

ART. 8°) (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 200,00 (duecento) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

ART. 9°) (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.) può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 10°) (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;

4) nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1°, c.c.;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11°) (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto su loro richiesta e previa deliberazione degli amministratori che ne accertano i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Art. 7°).

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c. c.

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal, presente statuto e dalla legge in caso di alienazione; delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore, nominale della quota consenta la divisione.

ART. 12°) (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3°, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio.

ART. 13°) (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei

termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazione mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14°) (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea, si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART. 15°) (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto, coloro che risultano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che di

tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

ART. 16°) (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretaria non è necessario.

ART. 17°) (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal Presidente escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 18°) (Amministratori)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, in occasione della relativa nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi,

l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

ART. 19°) (Disposizioni comuni agli amministratori)

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART. 20°) (Amministratore Unico)

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

ART. 21 °) (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provveda affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'avvenuta riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando

intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) Siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c. i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 22°) (Amministratori disgiunti e congiunti e rappresentanza)

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Le decisioni di nomina stabilisce se detti poteri spettano in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato;
- c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 23°) (Organo di Controllo)

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su

decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'Organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.p.A..

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO E RISTORNI

ART. 24°) (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 comma 2 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

ART. 25°) (Ristorni)

Gli amministratori in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26°) (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 27°) (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto, soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della L. 59/1992.

Firmato: Maurizio Testone - Sandro Battista - Angelo Marzolo
- Federico Magnante Trecco notaio

17 di 17